



COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

Via Giovanni Ossanna n. 1 – CAP 38010

Tel 0461.655523 – Fax 0461.655549 – C.F. 80014520227

www.comune.denno.tn.it

c.denno@comuni.info.tn.it - comune@pec.comune.denno.tn.it



EMAS
GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA

Reg. n. IT-001197

Denno, 21 giugno 2011

Oggetto: Ordinanza N. 04/2011

IL SINDACO

Preso atto che lungo Via Giovanni Ossanna si rende necessario ed opportuno programmare le soste del parcheggio esistente in fregio alla Scuola Materna "Adele Belfanti", al fine di favorire le soste brevi finalizzate all'accesso da parte dell'utenza ai diversi servizi disponibili nella zona;

Rilevato che la regolamentazione a tempo limitato di parte dei parcheggi lungo Via Ossanna non comporta particolari disagi per gli utenti in quanto nella medesima via sono disponibili ulteriori e maggiori spazi per la sosta libera ed illimitata;

Ritenuto opportuno quindi istituire una zona di sosta a tempo determinato, per un periodo massimo di 60 minuti, nei parcheggi esistenti in fregio alla Scuola Materna "Adele Belfanti";

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma T.A.A approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. sulla circolazione stradale D.P.R. 30/04/1992 n. 285 artt. 5 c.3 – 6 – 7 e 157;

Visto il Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 artt. da 30 a 43;

ORDINA

- l'istituzione in Via Giovanni Ossanna nel tratto di parcheggio in fregio alla Scuola Materna "Adele Belfanti" indicato con apposita segnaletica verticale, della limitazione temporale della sosta a tutti i veicoli per un periodo massimo di 60 minuti, nell'orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 12.00, dal LUNEDI' al VENERDI' eccetto i giorni festivi;

- nelle aree interessate dalla presente ordinanza e delimitate dall'apposita segnaletica verticale, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta;

- la presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica messa in opera tramite il cantiere comunale, ed avrà validità salvo revoca, dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno.

EVIDENZIA

- avverso la seguente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per l'esatta osservanza oltre che al Corpo di Polizia Locale Anaunia, al locale Comando dei Carabinieri.



IL SINDACO

ag. Inama Fabrizio